



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 66

Piano generale degli impianti pubblicitari per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali - approvazione modifiche ed integrazioni

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:30 del giorno **trenta** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Falda dott. Enrico, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:30.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Falda dott. Enrico, 3) Lauro dott. Corrado, 4) Valenzano prof. Nicolò, 5) Tagliano dott. Andrea, 6) Ponso Giorgio, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Andreis avv. Daniela, 9) Bravo geom. Gianpiero, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Pertosa Fabio, 12) Piano avv. Alessandra, 13) Bachiorrini arch. Fulvio, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Demarchi Paolo, 16) Scaletta Paolo, 17) Savio avv. Carlo.

Sono assenti i Signori

Calderoni Mauro, Bachiorrini arch. Fulvio, Andreis rag. Domenico, Scaletta Paolo, Savio avv. Carlo.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono assenti i Signori

=====

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; è presente il Signor Demarchi geom. Eros.

Il Signor Falda dott. Enrico, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(sintesi da trascrizione audio)

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Segretario Generale dott. Flesia Caporgno per illustrare la deliberazione.

Il Segretario Generale dott. Flesia Caporgno comunica che con questa deliberazione è stata fatta un'operazione di rivisitazione del Regolamento vigente che tiene conto della mutata realtà sul territorio comunale della situazione degli impianti pubblicitari, anche in un'ottica di maggior decoro delle aree comunali. E' stato previsto un sistema che consenta una certa rotazione degli operatori che utilizzano determinati mezzi pubblicitari come, ad esempio, le paline per cui è previsto che la domanda possa essere fatta non troppo tempo prima perché succedeva che venivano fatte delle istanze con moto anticipo e quindi a volte non era possibile soddisfare tutte le richieste.

Per quanto riguarda i cosiddetti totem commerciali, presenti in talune aree verdi della città e in prossimità di rotatorie, è stato fatto un adeguamento con il codice della strada, per quanto concerne le distanze, oltre al fatto di evitare duplicazioni di questi totem, specialmente laddove sono già installati totem per finalità istituzionali del Comune o dei suoi Enti partecipati.

Altre modifiche riguardano le distanze che devono intercorrere tra gli impianti pubblicitari e la loro ubicazione, per avere anche uno sfoltimento del numero dei cartelli, specialmente quelli di grandi dimensioni, i quali, tenuto anche conto della situazione economica contingente, spesso rimangono vuoti o non vengono occupati per lungo tempo e pertanto costituiscono un problema dal punto di vista dell'impatto e del decoro.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ED AFFISSIONALI - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 03.07.2017, con la quale è stato approvato il Piano Generale degli Impianti pubblicitari per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali;

Considerato che oramai sono trascorsi cinque anni dall'approvazione del piano ed è emersa la necessità di apportare alcune integrazioni e modifiche al suddetto per aggiornarlo, sia in termini di postazioni di impianti alcune non più utilizzate, sia di coniugarlo con le diverse esigenze, anche operative/pratiche emerse in corso di applicazione ed in ogni caso per avere sempre più uniformità estetica e tipologica, di renderlo sempre più rispettoso delle esigenze ambientali, paesaggistiche e di arredo urbano, nonché di funzionalità ed equilibrio della localizzazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza e della circolazione stradale;

Ritenuto dunque di procedere con le integrazioni e modifiche sottoelencate (si riportano gli articoli o parte degli stessi che vengono modificati con le parti da eliminare barrate con una linea orizzontale e si evidenziano in neretto le integrazioni):

A- PARTE NORMATIVA

- Articolo: 4.4.1. *Cartelli*

Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Il cartello non dovrà sporgere in ogni caso sulla sede stradale.

E' vietata l'installazione di cartelli sui tetti dei fabbricati.

E' vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari “TABELLA A” del documento “ALLEGATO D” corrispondente al 1° modello tipologico a partire dall'alto del “DOCUMENTO C – Abaco Tipologia Impianti Pubblicitario”.

Caratteristiche Strutturali

~~I cartelli ed i tabelloni stradali devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici; devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.~~

~~Le strutture di sostegno e/o di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.~~

~~Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse all'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.~~

~~I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non devono generare confusione con la segnaletica~~

stradale.

~~Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.~~

~~Al di fuori e all'interno del Centro abitato i bordi inferiori e superiori dei cartelli devono essere allineati per ogni singola strada.~~

~~Al di fuori dei centri abitati il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.~~

~~All'interno del Centro Abitato l'altezza da terra dovrà essere nella misura minima di 1,5 m. La distanza tra cartelli contigui non deve essere inferiore a m 20. I cartelli inoltre devono rispettare la distanza di 20 m da segnali stradali impianti semaforici intersezioni e altri cartelli.~~

COLLOCAZIONE SU PONTEGGI O RECINZIONI NONCHE' SU BALCONI E/O FINESTRE A USO CANTIERE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

L'installazione temporanea di mezzi pubblicitari, diversi da quelli pittorici, sui ponteggi o recinzioni dei cantieri, **nonché sui balconi e/o sulle finestre di immobili in cui sono in corso lavori (in quest'ultimo caso previa autorizzazione del proprietario e/o dell'amministratore del condominio)** può essere autorizzata, per tutta la durata del cantiere, unicamente per pubblicità relative a ditte operanti nei cantieri stessi, o ad essi correlate, o per attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro; tali mezzi pubblicitari potranno avere una superficie massima di 6 metri quadrati ad adeguata altezza da terra. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

CARTELLI LUMINOSI

~~L'installazione permanente dei predetti mezzi è consentita esclusivamente nella Zona C, con una superficie massima di 3 m². Per i cartelli luminosi installati in aderenza ai fabbricati, il limite massimo è di 6 m².~~

CARTELLI DI GRANDE FORMATO

In aderenza ai fabbricati all'interno dei centri abitati:

i cartelli di grande formato aventi dimensioni pari o superiori a 600x300 cm, possono essere installati solo nella zona C, in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche e devono essere posti ad un'altezza minima da terra di 5 metri. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

La collocazione diversa da quella di cui al comma precedente, è ammessa nelle zone B0 relativamente alle specifiche posizioni indicate dall'Amministrazione, individuate in corrispondenza di una per ogni accesso alla città e solo ed esclusivamente in coincidenza del lato di ingresso, fermo restando i rispetti delle norme.

DURATA CARTELLI TEMPORANEI

L'esposizione temporanea di cartelli **e/o manufatti temporanei (tipo vele)**, aventi carattere commerciale, è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni, per non più di tre volte all'anno per la medesima attività pubblicizzata, con un intervallo tra ciascuna volta di almeno 30 giorni.

- Articolo: 4.4.2. Preinsegne

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e devono essere pari a m 1,25 x 0,25, al fine di garantire uniformità nell'installazione degli impianti.

Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 9/02/1979 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Gli impianti, conformi al documento “Schemi tipologici ammessi *nel centro abitato e lungo le strade comunali*” saranno autorizzati a condizione che la stessa struttura possa contenere fino a 6 preinsegne corrispondenti ognuna a diversa attività, e che le stesse abbiano uguali dimensioni. E' obbligatoria l'installazione in forma aggregata su medesimo supporto quando l'impianto non raggiunge il numero massimo sopra ammesso con obbligo di ospitalità di preinsegne appartenenti a soggetti terzi senza alcun rimborso o indennizzo, con esclusione di obbligo di richiesta di assenso all'originario richiedente l'impianto (forma totalmente gratuita).

Ai fini del mantenimento del decoro urbano e per contenere il proliferare di numerose installazioni a distanze troppo ravvicinate, dovranno prioritariamente essere occupati gli spazi disponibili sui relativi impianti preesistenti fino a concorrere alla copertura degli spazi liberi.

Nell'ipotesi di mancata occupazione per singolo impianto di più di 4 spazi per periodo maggiore di mesi 6, sussiste l'obbligo di rimozione dell'impianto. Non si considera occupato lo spazio portante il messaggio “Spazio libero” o simile.

In alternativa è ammessa l'installazione di una sola preinsegna su un unico palo; per un numero superiore, è obbligatorio utilizzare la struttura di cui sopra con obbligo di ricorso alla precedente tipologia nell'ipotesi di esigenze di installazione di ulteriori preinsegne in un raggio di mt ~~10~~ **100**.

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 2,0 metri ed ad una massima di 3,5 metri, purché non creino impedimento visivo alla viabilità.

Nelle zone A e B la collocazione delle preinsegne è ammessa, su appositi supporti progettati dall'Amministrazione Comunale e di proprietà dell'Amministrazione comunale, uniformi per l'intero territorio e definiti dal Settore Governo del Territorio il cui posizionamento verrà approvato di volta in volta dal settore competente al rilascio dell'autorizzazione. Tali strutture potranno essere unicamente posizionate all'inizio delle vie per segnalare la posizione di negozi e botteghe.

- Articolo: 4.4.3. *PUBBLICITÀ TEMPORANEA: STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI, PALINE, TOTEM E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.*

[....]

STRISCIONI TEMPORANEI

Si definisce “striscione” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura (purché sufficientemente resistente alle sollecitazioni del vento in ragione della modalità di esposizione, ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza), privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Resta inteso che avranno carattere prioritario gli striscioni istituzionali del Comune, ovvero quelli che pubblicizzano manifestazioni dallo stesso patrocinato non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali.

L’esposizione di striscioni aventi carattere commerciale è consentita nella seguente postazione:

- Corso Piemonte, angolo Piazza Montebello;

I rimanenti striscioni sono consentiti unicamente nelle seguenti Vie delle zone B e C:

- ~~Via Savigliano, angolo Corso Ancina (solo striscioni istituzionali);~~

- ~~Via Torino nel tratto di strada compreso tra Via Marconi e Corso XXVII Aprile (solo striscioni istituzionali);~~

- Via Consolata (solo striscioni istituzionali);

- ~~Via Cuneo (solo striscioni istituzionali).~~

- **via Spielberg (solo striscioni istituzionali).**

E’ ammessa inoltre la collocazione di striscioni istituzionali in Corso Italia (~~n. 2 posizioni individuate nella zona antistante l’istituto di credito “BNL” e “Unicredit”~~), **(n. 1 posizione collocata tra il civico numero 22 ed il civico numero 39)** nel caso in cui il soggetto richiedente sia un Ente Pubblico o un’Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica manifestazione il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Per le distanze si applicano le norme di cui al precedente punto 4.3.5

PALINE TEMPORANEE

L’esposizione di paline aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, non è consentita nella zona A e nelle aree di rispetto dei cimiteri; nelle restanti zone è subordinata all’occupazione del suolo pubblico per un massimo di 30 gg. e non più di 3 volte l’anno per la stessa ditta pubblicizzata.

Verranno prese in considerazione solo le domande di autorizzazione all’esposizione di paline che interessino frazioni di periodi di occupazione che non oltrepassino i sei mesi dalla domanda.

Le strutture sopra dette sono ammesse nelle successive postazioni e secondo le disposizioni riportate:

- Corso Beato Ancina, in numero massimo di dieci, sul lato destro direzione Via Savigliano, lungo il viale alberato, nel tratto compreso tra Via Antica Torino e Via Bagni;

- Via Torino in numero massimo di dieci, sul lato destro direzione centro città nel tratto compreso tra i numeri civici 73 e 85;

- Via Revello in numero massimo di cinque, lato destro direzione centro città, sul fronte

- opposto al numero civico 14;
- Via Cuneo in numero massimo di quindici, sul lato destro direzione centro città lungo il viale alberato, entro la delimitazione del centro abitato fino al civico 33, **da allinearsi con gli alberi;**
- SR 589 (Via Pinerolo) in numero massimo di cinque, sul lato destro direzione centro città, nell'area verde davanti al nuovo parcheggio sotterraneo, oltre il limite di mt. 50 dal perimetro del cimitero;

Come precedentemente richiamato, devono presentare dimensione massima di mt. 1.00 X 0.70, e devono essere posizionate con una distanza dalla carreggiata di almeno:

- mt. 1.50 poste perpendicolari al senso di marcia, fatti salvi viali alberati per i quali è prescritto l'allineamento con le alberature;
- dovrà comunque essere rispettata la distanza di 10 metri dai segnali stradali, dagli impianti semaforici, dalle intersezioni e dagli altri cartelli.

Si precisa altresì che è fatto divieto assoluto di installazione nelle fasce di rispetto del cimitero.

La distanza tra una palina e quella che la segue o precede non deve essere inferiore a 5 m, fatto salvo in caso di viale alberato con interasse di piantumazione diversa.

Resta inteso che avranno carattere prioritario le paline istituzionali del Comune, ovvero quelle che pubblicizzano manifestazioni dallo stesso patrocinate non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali.

Per le distanze si applicano le norme di cui al precedente punto 4.3.5

TOTEM E ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA IN MATERIALE RIGIDO

Si definisce "Totem" il mezzo di informazione realizzato in materiale polivinilico o simile, resistente agli agenti atmosferici collocato su di una propria struttura di sostegno (mono o bifacciale).

e dimensioni massime ammissibili, la forma, sono quelle riportate nel documento Schemi tipologici ammessi *nel centro abitato e lungo le strade comunali* - Allegato "D".

Gli impianti devono essere posizionati a distanza di 20 m dai segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri cartelli se posti a distanza inferiore di 3 m dalla carreggiata.

Si rammenta inoltre che qualora posizionati nelle aree limitrofe alle rotonde stradali (come rotonda Via Savigliano – Corso Roma), dovranno essere disposti in senso radiale, con lato minimo del basamento verso il centro della rotonda, garantendo uniformità con i mezzi preesistenti.

L'esposizione temporanea di impianti di pubblicità e propaganda, in materiale rigido (come sopra denominati totem) aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, è consentita nelle zone B e C, nelle seguenti postazioni:

- Corso Roma angolo Via Savigliano (aiuola tribunale) – n. ~~2~~ **1** strutture (~~di cui una~~ riservata **esclusivamente** al Comune di Saluzzo o agli enti ad esso strumentali);
- Corso XXVII Aprile (aiuola parco Villa Aliberti) – una struttura;
- Via Spielberg (aiuola fronte civico n. 100) – una struttura;
- Via Torino angolo Via Vittime di Bologna (aiuola) – una struttura;
- Piazza Cesare Battisti (intersezione Via Pagno / Via Revello) – una struttura;
- Via della Resistenza (aree verdi tra i parcheggi) – una struttura;
- ~~Piazza Denina (giardini) – una struttura;~~
- Piazza Dante (giardini) – una struttura;
- **Via Francesco e Giuseppe Lattanzi al civico 19;**

- Via Francesco e Giuseppe Lattanzi angolo via Bovo.

L'esposizione di mezzi di pubblicità e propaganda, in materiale rigido (es. totem) aventi carattere commerciale, deve essere temporanea ed è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni, per non più di tre volte all'anno per la medesima attività pubblicizzata, con un intervallo tra ciascuna volta di almeno 30 giorni.

Verranno prese in considerazione solo le domande di autorizzazione all'esposizione di totem che interessino frazioni di periodi di occupazione che non oltrepassino i sei mesi dalla domanda.

Gli impianti dovranno obbligatoriamente essere coperti da una polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a terzi.

La struttura di sostegno, in relazione al tipo di impianto installato, dovrà garantire le condizioni di sicurezza statica e di resistenza alla spinta del vento.

La gestione di questa tipologia di impianti può essere affidata a terzi, previa apposita stipula di convenzione con il Comune.

E' ammessa altresì la collocazione di impianti di pubblicità e propaganda della tipologia a Totem in Corso Italia (n. 2 posizioni nella zona antistante l'istituto di credito "BNL" e ex "~~B.R.E.~~" **una al numero civico 57**), Piazza Risorgimento e Corso Piemonte ai soli fini istituzionali ed esclusivamente per le manifestazioni organizzate dal Comune di Saluzzo o dagli enti ad esso strumentali.

STENDARDI

Si definisce "Stendardo" il mezzo pubblicitario mono o bifacciale realizzato in materiale polivinilico o simile, resistente agli agenti atmosferici, saldamente ancorato all'apposito palo di sostegno dell'illuminazione pubblica, ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza.

Gli unici stendardi che possono essere installati sul territorio comunale sono quelli ad esclusivo uso istituzionale, ossia quelli che pubblicizzano manifestazioni dallo stesso Comune patrocinato non aventi scopo di lucro, nonché quelli in cui il soggetto richiedente sia un Ente pubblico o un'Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica manifestazione il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Gli stendardi devono essere posizionati sui pali dell'illuminazione pubblica, previo nulla osta dell'ente proprietario, ad un'altezza non inferiore a 2,50 m dal suolo qualora la proiezione a terra insista in corrispondenza di percorsi pedonali e ciclabili o in presenza di marciapiede di delimitazione e protezione del palo e spartitraffici, mentre in caso di installazione lungo percorsi carreggiabili devono essere posizionate ad un'altezza non inferiore a 4,50 m dal suolo. Inoltre, dovrà comunque essere sempre rispettato il rientro di 0,20 m dal filo del marciapiede o della banchina stradale a delimitazione dell'area in cui è situato il palo. Le dimensioni devono essere quanto più uniformi in relazione alla via in cui sono installati, al fine di preservare l'ordine e il decoro urbano, oltre che gli eventuali con visivi.

Questa tipologia di impianto può essere autorizzata nella zona "C" e nella zona *B0 – Accessi Alla Città* quali assi principali di penetrazione del centro abitato.

In via eccezionale sono possibili installazioni nella zona "A" in corrispondenza degli spazi individuati dall'Amministrazione **sempre e solo** ad esclusivo uso istituzionale in Piazza Montebello; altresì ammessi ai pali della luce nel tratto compreso tra la l'intersezione di Via Spielberg e Corso Roma e la rotonda dell'ex Tribunale.

L'installazione di detti stendardi dovrà avvenire in maniera ordinata e nel rispetto del decoro pubblico e della sicurezza stradale, garantendo l'intervallo di un palo tra due messaggi successivi.

Gli impianti dovranno obbligatoriamente essere coperti da una polizza assicurativa che sollevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche di eventuali danni a terzi; dovranno essere

rimossi nel giorno immediatamente successivo a quello di scadenza indicato dal provvedimento di autorizzazione, a carico esclusivamente del soggetto richiedente.

La struttura di sostegno, in relazione al tipo di impianto installato, dovrà garantire le condizioni di sicurezza statica e di resistenza alla spinta del vento, oltre a ricondurre le colorazioni dei messaggi pubblicitari nei limiti previsti dal C.d.S. e Regolamento di Attuazione. La struttura di aggancio dovrà essere fissa e provvista di aggancio rapido in modo tale da non recare danni ai pali stessi ad ogni posizionamento.

~~In ogni caso l'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare detti spazi per l'esposizione in occasione di manifestazioni ed eventi a carattere istituzionale.~~

- Articolo: 4.4.4. *Pubblicità permanente: segno orizzontale reclamistico su superficie stradale.* Abrogato

- Articolo: 4.4.5. *Impianto pubblicitario di servizio - pubblicità permanente*

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Sono ammessi sul territorio del Comune i seguenti impianti pubblicitari di servizio:

1. paline fermata bus
2. pensiline fermata bus
3. ~~orologi con pannelli pubblicitari~~

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche ed essere compatibili con il contesto urbano ed ambientale in cui vengono collocati.

- Articolo: 3. *Orologi con pannelli pubblicitari.* Abrogato.

- Dopo articolo 4.4.11 (Cavalletti espositivi, lavagne a parete, roll up e bandiere a vela a carattere temporaneo) viene inserito l'articolo:

4.4.11.bis Installazione cavalletti espositivi bifacciali riservata al Comune di Saluzzo o a enti ad esso strumentali

All'interno della zona A, possono essere installati dei cavalletti espositivi bifacciali con apertura a compasso, aventi ad oggetto iniziative e/o manifestazioni del Comune di Saluzzo o di enti ad esso strumentali, previa comunicazione e valutazione preventiva dell'ufficio di polizia locale.

- Articolo: 7.1.2. *Durata*

L'autorizzazione decorre dalla data di rilascio della medesima, risultando indipendente dalla data di collocazione del mezzo.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti deve essere intestata al soggetto richiedente ed ha validità per un periodo di 3 anni. Eventuale rinnovo è subordinato a nuova Autorizzazione.

Le richieste di rinnovo vanno presentate almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa e devono riportare una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza sono mutate alla data di inoltrare del rinnovo.

~~In caso di mancato versamento delle relative imposte comunali relative al Canone Occupazione Spazi ed aree pubbliche o dell'imposta sulla pubblicità del canone patrimoniale~~

di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, per oltre 30 giorni dalla data prescritta, l'Ufficio comunicherà l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e l'impianto dovrà essere rimosso. In caso di mancata rimozione si provvederà d'Ufficio a spese del titolare dell'impianto.

In caso di assenza del messaggio pubblicitario su cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti per un periodo maggiore di mesi 6 3, l'Ufficio comunicherà l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e l'impianto dovrà essere rimosso. Si considera privo di messaggio pubblicitario l'impianto occupato dal messaggio "Spazio libero" o simile.

In caso di impianti che prevedono una forma di installazione in aggregazione (ad esempio come in caso di preinsegne e frecce direzionali) è obbligatoria l'installazione in forma aggregata su medesimo supporto quando l'impianto non raggiunge il numero massimo ammesso dal relativo articolo, con obbligo di ospitalità di mezzi appartenenti a soggetti terzi senza alcun rimborso o indennizzo, con esclusione di obbligo di richiesta di assenso all'originario richiedente l'impianto (forma totalmente gratuita).

- Articolo: 7.4. Prescrizioni relative agli impianti esistenti

I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data dell'entrata in vigore del presente Piano, conformi a tutte le prescrizioni in esso contenute, potranno essere autorizzati, sulla base di una domanda contenente la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

In assenza di domanda di autorizzazione presentata entro tre mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, tali impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto proprietario o, in difetto, a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Nel caso di impianti non autorizzati e non conformi, i soggetti richiedenti dovranno provvedere a loro cura e spese alla ricollocazione degli impianti in altri siti a loro scelta, nel rispetto delle norme e delle tipologie del presente Piano e fatti salvi i diritti di terzi e di altri soggetti già autorizzati.

- Articolo: 10. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Piano valgono le norme contenute nel D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), D.lgs. 15.11.1993 n. 507, ed altre disposizioni vigenti in materia.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Piano.

Per istanze giacenti alla data di approvazione del presente regolamento è ammesso il rilascio di autorizzazione per un periodo non superiore ad anni 1, non rinnovabili. Si rammenta che le istanze depositate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere conformi ai disposti dello stesso.

Ad intervenuta scadenza delle Autorizzazioni in essere si applicano le disposizioni del presente Regolamento come revisionato **e/o modificato**. Nell'ipotesi di Autorizzazioni non indicanti la durata, la stessa è da intendersi non superiore ad anni 3 dall'approvata revisione al presente regolamento.

Alla data di approvazione delle modifiche al vigente piano, nel caso di impianti non autorizzati e non conformi, i soggetti proprietari dovranno provvedere a loro cura e spese alla rimozione, o, in difetto, la rimozione avverrà a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Alla data di approvazione delle modifiche al vigente piano, nel caso di impianti autorizzati che non risultassero più conformi alle disposizioni modificate, alla scadenza naturale dell'autorizzazione non saranno rinnovati ed i soggetti proprietari dovranno provvedere a loro cura e spese alla rimozione, o, in difetto, la rimozione avverrà a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Sulla scorta delle suindicate modifiche viene conseguentemente aggiornato:

- l'allegato C (abaco tipologia impianto pubblicitario – (schema));
- l'allegato D (schemi tipologici ammessi nel centro abitato e lungo le strade comunali) del detto piano relativamente alla scheda del cartellone pubblicitario (200 cm per 150 cm) e dello stendardo;

Visto che Commissione Consiliare permanente con competenze in materia di urbanistica si è espressa a maggioranza favorevolmente sulle modifiche nella seduta del 23.11.2022;

Ritenuto quindi di dover apportare al già citato Piano Generale degli Impianti pubblicitari per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali ed annessi allegati, le modifiche ed integrazioni suindicate;

Visto l'art. 90, comma 3, del vigente Statuto del Comune di Saluzzo che prevede che i regolamenti devono essere approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Comandante del Corpo di Polizia locale in ordine alla regolarità tecnica in data 23.11.2022;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 28.11.2022;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica in data 29.11.2022;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica in data 28.11.2022;

Con voti favorevoli 12 su 12 presenti e n. 12 votanti, palesemente espressi,

D E L I B E R A

- 1) Di modificare il Piano Generale degli Impianti pubblicitari per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari ed affissionali, come indicato in premessa, dando atto che

pertanto il testo degli articoli modificati risultano i seguenti:

A- PARTE NORMATIVA

- Articolo: 4.4.1. *Cartelli*

Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Il cartello non dovrà sporgere in ogni caso sulla sede stradale.

E' vietata l'installazione di cartelli sui tetti dei fabbricati.

E' vietata l'installazione dei cartelli pubblicitari “TABELLA A” del documento “ALLEGATO D” corrispondente al 1° modello tipologico a partire dall'alto del “DOCUMENTO C – Abaco Tipologia Impianti Pubblicitario”.

COLLOCAZIONE SU PONTEGGI O RECINZIONI NONCHE' SU BALCONI E/O FINESTRE A USO CANTIERE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

L'installazione temporanea di mezzi pubblicitari, diversi da quelli pittorici, sui ponteggi o recinzioni dei cantieri, nonché sui balconi e/o sulle finestre di immobili in cui sono in corso lavori (in quest'ultimo caso previa autorizzazione del proprietario e/o dell'amministratore del condominio) può essere autorizzata, per tutta la durata del cantiere, unicamente per pubblicità relative a ditte operanti nei cantieri stessi, o ad essi correlate, o per attività commerciali temporaneamente coperte da installazioni, impalcature o altro; tali mezzi pubblicitari potranno avere una superficie massima di 6 metri quadrati ad adeguata altezza da terra. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

CARTELLI DI GRANDE FORMATO

In aderenza ai fabbricati all'interno dei centri abitati:

i cartelli di grande formato aventi dimensioni pari o superiori a 600x300 cm, possono essere installati solo nella zona C, in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche e devono essere posti ad un'altezza minima da terra di 5 metri. La superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

La collocazione diversa da quella di cui al comma precedente, è ammessa nelle zone B0 relativamente alle specifiche posizioni indicate dall'Amministrazione, individuate in corrispondenza di una per ogni accesso alla città e solo ed esclusivamente in coincidenza del lato di ingresso, fermo restando i rispetti delle norme.

DURATA CARTELLI TEMPORANEI

L'esposizione temporanea di cartelli e/o manufatti temporanei (tipo vele), aventi carattere commerciale, è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni, per non più di tre volte all'anno per la medesima attività pubblicizzata, con un intervallo tra ciascuna volta di almeno 30 giorni.

- Articolo: 4.4.2. *Preinsegne*

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e

bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le dimensioni delle preinsegne sono quelle stabilite dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e devono essere pari a m 1,25 x 0,25, al fine di garantire uniformità nell'installazione degli impianti.

Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 9/02/1979 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Gli impianti, conformi al documento “Schemi tipologici ammessi *nel centro abitato e lungo le strade comunali*” saranno autorizzati a condizione che la stessa struttura possa contenere fino a 6 preinsegne corrispondenti ognuna a diversa attività, e che le stesse abbiano uguali dimensioni. E' obbligatoria l'installazione in forma aggregata su medesimo supporto quando l'impianto non raggiunge il numero massimo sopra ammesso con obbligo di ospitalità di preinsegne appartenenti a soggetti terzi senza alcun rimborso o indennizzo, con esclusione di obbligo di richiesta di assenso all'originario richiedente l'impianto (forma totalmente gratuita).

Ai fini del mantenimento del decoro urbano e per contenere il proliferare di numerose installazioni a distanze troppo ravvicinate, dovranno prioritariamente essere occupati gli spazi disponibili sui relativi impianti preesistenti fino a concorrere alla copertura degli spazi liberi.

Nell'ipotesi di mancata occupazione per singolo impianto di più di 4 spazi per periodo maggiore di mesi 6, sussiste l'obbligo di rimozione dell'impianto. Non si considera occupato lo spazio portante il messaggio “Spazio libero” o simile.

In alternativa è ammessa l'installazione di una sola preinsegna su un unico palo; per un numero superiore, è obbligatorio utilizzare la struttura di cui sopra con obbligo di ricorso alla precedente tipologia nell'ipotesi di esigenze di installazione di ulteriori preinsegne in un raggio di mt 100.

Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 2,0 metri ed ad una massima di 3,5 metri, purché non creino impedimento visivo alla viabilità.

Nelle zone A e B la collocazione delle preinsegne è ammessa, su appositi supporti progettati dall'Amministrazione Comunale e di proprietà dell'Amministrazione comunale, uniformi per l'intero territorio e definiti dal Settore Governo del Territorio il cui posizionamento verrà approvato di volta in volta dal settore competente al rilascio dell'autorizzazione. Tali strutture potranno essere unicamente posizionate all'inizio delle vie per segnalare la posizione di negozi e botteghe.

- Articolo: 4.4.3. *PUBBLICITÀ TEMPORANEA: STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI, PALINE, TOTEM E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI.*

[...]

STRISCIONI TEMPORANEI

Si definisce “striscione” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura

(purché sufficientemente resistente alle sollecitazioni del vento in ragione della modalità di esposizione, ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza), privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Resta inteso che avranno carattere prioritario gli striscioni istituzionali del Comune, ovvero quelli che pubblicizzano manifestazioni dallo stesso patrocinato non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali.

L'esposizione di striscioni aventi carattere commerciale è consentita nella seguente postazione:

- Corso Piemonte, angolo Piazza Montebello;

I rimanenti striscioni sono consentiti unicamente nelle seguenti Vie delle zone B e C:

- Via Consolata (solo striscioni istituzionali);

- Via Spielberg (solo striscioni istituzionali).

E' ammessa inoltre la collocazione di striscioni istituzionali in Corso Italia (n. 1 posizione collocata tra il civico numero 22 ed il civico numero 39) nel caso in cui il soggetto richiedente sia un Ente Pubblico o un'Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica manifestazione il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Per le distanze si applicano le norme di cui al precedente punto 4.3.5

PALINE TEMPORANEE

L'esposizione di paline aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, non è consentita nella zona A e nelle aree di rispetto dei cimiteri; nelle restanti zone è subordinata all'occupazione del suolo pubblico per un massimo di 30 gg. e non più di 3 volte l'anno per la stessa ditta pubblicizzata.

Verranno prese in considerazione solo le domande di autorizzazione all'esposizione di paline che interessino frazioni di periodi di occupazione che non oltrepassino i sei mesi dalla domanda.

Le strutture sopra dette sono ammesse nelle successive postazioni e secondo le disposizioni riportate:

- Corso Beato Ancina, in numero massimo di dieci, sul lato destro direzione Via Savigliano, lungo il viale alberato, nel tratto compreso tra Via Antica Torino e Via Bagni;
- Via Torino in numero massimo di dieci, sul lato destro direzione centro città nel tratto compreso tra i numeri civici 73 e 85;
- Via Revello in numero massimo di cinque, lato destro direzione centro città, sul fronte opposto al numero civico 14;
- Via Cuneo in numero massimo di quindici, sul lato destro direzione centro città lungo il viale alberato, entro la delimitazione del centro abitato fino al civico 33, da allinearsi con gli alberi;
- SR 589 (Via Pinerolo) in numero massimo di cinque, sul lato destro direzione centro città, nell'area verde davanti al nuovo parcheggio sotterraneo, oltre il limite di mt. 50 dal perimetro del cimitero.

Come precedentemente richiamato, devono presentare dimensione massima di mt. 1.00 X 0.70, e devono essere posizionate con una distanza dalla carreggiata di almeno:

- mt. 1.50 poste perpendicolari al senso di marcia, fatti salvi viali alberati per i quali è prescritto l'allineamento con le alberature;
- dovrà comunque essere rispettata la distanza di 10 metri dai segnali stradali, dagli impianti

semaforici, dalle intersezioni e dagli altri cartelli.

Si precisa altresì che è fatto divieto assoluto di installazione nelle fasce di rispetto del cimitero.

La distanza tra una palina e quella che la segue o precede non deve essere inferiore a 5 m, fatto salvo in caso di viale alberato con interasse di piantumazione diversa.

Resta inteso che avranno carattere prioritario le paline istituzionali del Comune, ovvero quelle che pubblicizzano manifestazioni dallo stesso patrocinato non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali.

Per le distanze si applicano le norme di cui al precedente punto 4.3.5

TOTEM E ALTRI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA IN MATERIALE RIGIDO

Si definisce “Totem” il mezzo di informazione realizzato in materiale polivinilico o similare, resistente agli agenti atmosferici collocato su di una propria struttura di sostegno (mono o bifacciale).

e dimensioni massime ammissibili, la forma, sono quelle riportate nel documento Schemi tipologici ammessi *nel centro abitato e lungo le strade comunali* - Allegato “D”.

Gli impianti devono essere posizionati a distanza di 20 m dai segnali stradali, impianti semaforici, intersezioni e altri cartelli se posti a distanza inferiore di 3 m dalla carreggiata.

Si rammenta inoltre che qualora posizionati nelle aree limitrofe alle rotonde stradali (come rotonda Via Savigliano – Corso Roma), dovranno essere disposti in senso radiale, con lato minimo del basamento verso il centro della rotonda, garantendo uniformità con i mezzi preesistenti.

L'esposizione temporanea di impianti di pubblicità e propaganda, in materiale rigido (come sopra denominati totem) aventi carattere commerciale, oppure che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, è consentita nelle zone B e C, nelle seguenti postazioni:

- Corso Roma angolo Via Savigliano (aiuola tribunale) – n. 1 struttura (riservata esclusivamente al Comune di Saluzzo o agli enti ad esso strumentali);
- Corso XXVII Aprile (aiuola parco Villa Aliberti) – una struttura;
- Via Spielberg (aiuola fronte civico n. 100) – una struttura;
- Via Torino angolo Via Vittime di Bologna (aiuola) – una struttura;
- Piazza Cesare Battisti (intersezione Via Pagno / Via Revello) – una struttura;
- Via della Resistenza (aree verdi tra i parcheggi) – una struttura;
- Piazza Dante (giardini) – una struttura;
- Via Francesco e Giuseppe Lattanzi al civico 19
- Via Francesco e Giuseppe Lattanzi angolo via Bovo.

L'esposizione di mezzi di pubblicità e propaganda, in materiale rigido (es. totem) aventi carattere commerciale, deve essere temporanea ed è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni, per non più di tre volte all'anno per la medesima attività pubblicizzata, con un intervallo tra ciascuna volta di almeno 30 giorni.

Verranno prese in considerazione solo le domande di autorizzazione all'esposizione di totem che interessino frazioni di periodi di occupazione che non oltrepassino i sei mesi dalla domanda.

Gli impianti dovranno obbligatoriamente essere coperti da una polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a terzi.

La struttura di sostegno, in relazione al tipo di impianto installato, dovrà garantire le condizioni di sicurezza statica e di resistenza alla spinta del vento.

La gestione di questa tipologia di impianti può essere affidata a terzi, previa apposita stipula

di convenzione con il Comune.

E' ammessa altresì la collocazione di impianti di pubblicità e propaganda della tipologia a Totem in Corso Italia (n. 2 posizioni nella zona antistante l'istituto di credito "BNL" e una al numero civico 57), Piazza Risorgimento e Corso Piemonte ai soli fini istituzionali ed esclusivamente per le manifestazioni organizzate dal Comune di Saluzzo o dagli enti ad esso strumentali.

STENDARDI

Si definisce "Stendardo" il mezzo pubblicitario mono o bifacciale realizzato in materiale polivinilico o simile, resistente agli agenti atmosferici, saldamente ancorato all'apposito palo di sostegno dell'illuminazione pubblica, ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza.

Gli unici stendardi che possono essere installati sul territorio comunale sono quelli ad esclusivo uso istituzionale, ossia quelli che pubblicizzano manifestazioni dallo stesso Comune patrocinato non aventi scopo di lucro, nonché quelli in cui il soggetto richiedente sia un Ente pubblico o un'Associazione senza finalità di lucro e che abbia ottenuto per la specifica manifestazione il patrocinio dell'Amministrazione comunale.

Gli stendardi devono essere posizionati sui pali dell'illuminazione pubblica, previo nulla osta dell'ente proprietario, ad un'altezza non inferiore a 2,50 m dal suolo qualora la proiezione a terra insista in corrispondenza di percorsi pedonali e ciclabili o in presenza di marciapiede di delimitazione e protezione del palo e spartitraffici, mentre in caso di installazione lungo percorsi carreggiabili devono essere posizionate ad un'altezza non inferiore a 4,50 m dal suolo. Inoltre, dovrà comunque essere sempre rispettato il rientro di 0,20 m dal filo del marciapiede o della banchina stradale a delimitazione dell'area in cui è situato il palo. Le dimensioni devono essere quanto più uniformi in relazione alla via in cui sono installati, al fine di preservare l'ordine e il decoro urbano, oltre che gli eventuali con visivi.

Questa tipologia di impianto può essere autorizzata nella zona "C" e nella zona B0 – *Accessi alla Città* quali assi principali di compenetrazione del centro abitato.

In via eccezionale sono possibili installazioni nella zona "A" in corrispondenza degli spazi individuati dall'Amministrazione sempre e solo ad esclusivo uso istituzionale in Piazza Montebello; altresì ammessi ai pali della luce nel tratto compreso tra la l'intersezione di Via Spielberg e Corso Roma e la rotonda dell'ex Tribunale.

L'installazione di detti stendardi dovrà avvenire in maniera ordinata e nel rispetto del decoro pubblico e della sicurezza stradale, garantendo l'intervallo di un palo tra due messaggi successivi.

Gli impianti dovranno obbligatoriamente essere coperti da una polizza assicurativa che sollevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche di eventuali danni a terzi; dovranno essere rimossi nel giorno immediatamente successivo a quello di scadenza indicato dal provvedimento di autorizzazione, a carico esclusivamente del soggetto richiedente.

La struttura di sostegno, in relazione al tipo di impianto installato, dovrà garantire le condizioni di sicurezza statica e di resistenza alla spinta del vento, oltre a ricondurre le colorazioni dei messaggi pubblicitari nei limiti previsti dal C.d.S. e Regolamento di Attuazione. La struttura di aggancio dovrà essere fissa e provvista di aggancio rapido in modo tale da non recare danni ai pali stessi ad ogni posizionamento.

- Articolo: 4.4.4. *Pubblicità permanente: segno orizzontale reclamistico su superficie stradale.* Abrogato

- Articolo: 4.4.5. *Impianto pubblicitario di servizio - pubblicità permanente*

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo

primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Sono ammessi sul territorio del Comune i seguenti impianti pubblicitari di servizio:

1. paline fermata bus
2. pensiline fermata bus.

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche ed essere compatibili con il contesto urbano ed ambientale in cui vengono collocati.

- Articolo: 3. *Orologi con pannelli pubblicitari.* Abrogato.

- Dopo articolo 4.4.11 (Cavalletti espositivi, lavagne a parete, roll up e bandiere a vela a carattere temporaneo) viene inserito l'articolo:

4.4.11.bis Installazione cavalletti espositivi bifacciali riservata al Comune di Saluzzo o a enti ad esso strumentali.

All'interno della zona A, possono essere installati dei cavalletti espositivi bifacciali con apertura a compasso, aventi ad oggetto iniziative e/o manifestazioni del Comune di Saluzzo o di enti ad esso strumentali, previa comunicazione e valutazione preventiva dell'ufficio di polizia locale.

- Articolo: 7.1.2. *Durata*

L'autorizzazione decorre dalla data di rilascio della medesima, risultando indipendente dalla data di collocazione del mezzo.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti deve essere intestata al soggetto richiedente ed ha validità per un periodo di 3 anni. Eventuale rinnovo è subordinato a nuova Autorizzazione.

Le richieste di rinnovo vanno presentate almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa e devono riportare una dichiarazione del soggetto richiedente, attestante che nessuna delle condizioni e degli elementi dichiarati in sede di prima istanza sono mutate alla data di inoltrare del rinnovo.

In caso di mancato versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, per oltre 30 giorni dalla data prescritta, l'Ufficio comunicherà l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e l'impianto dovrà essere rimosso. In caso di mancata rimozione si provvederà d'Ufficio a spese del titolare dell'impianto.

In caso di assenza del messaggio pubblicitario su cartelli o di altri mezzi pubblicitari permanenti per un periodo maggiore di mesi 3, l'Ufficio comunicherà l'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e l'impianto dovrà essere rimosso. Si considera privo di messaggio pubblicitario l'impianto occupato dal messaggio "Spazio libero" o simile.

In caso di impianti che prevedono una forma di installazione in aggregazione (ad esempio come in caso di preinsegne e frecce direzionali) è obbligatoria l'installazione in forma aggregata su medesimo supporto quando l'impianto non raggiunge il numero massimo ammesso dal relativo articolo, con obbligo di ospitalità di mezzi appartenenti a soggetti terzi senza alcun rimborso o indennizzo, con esclusione di obbligo di richiesta di assenso all'originario richiedente l'impianto (forma totalmente gratuita).

- Articolo: 7.4. *Prescrizioni relative agli impianti esistenti*

I cartelli o mezzi pubblicitari installati senza le previste autorizzazioni alla data dell'entrata in

vigore del presente Piano, conformi a tutte le prescrizioni in esso contenute, potranno essere autorizzati, sulla base di una domanda contenente la dichiarazione relativa alla data di installazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

In assenza di domanda di autorizzazione presentata entro tre mesi dalla data di comunicazione della Civica Amministrazione, tali impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto proprietario o, in difetto, a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Nel caso di impianti non autorizzati e non conformi, i soggetti richiedenti dovranno provvedere a loro cura e spese alla ricollocazione degli impianti in altri siti a loro scelta, nel rispetto delle norme e delle tipologie del presente Piano e fatti salvi i diritti di terzi e di altri soggetti già autorizzati.

- Articolo: 10. *DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE*

Per tutto quanto non previsto dal presente Piano valgono le norme contenute nel D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada), D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), D.lgs. 15.11.1993 n. 507, ed altre disposizioni vigenti in materia.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Piano.

Per istanze giacenti alla data di approvazione del presente regolamento è ammesso il rilascio di autorizzazione per un periodo non superiore ad anni 1, non rinnovabili. Si rammenta che le istanze depositate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere conformi ai disposti dello stesso.

Ad intervenuta scadenza delle Autorizzazioni in essere si applicano le disposizioni del presente Regolamento come revisionato e/o modificato. Nell'ipotesi di Autorizzazioni non indicanti la durata, la stessa è da intendersi non superiore ad anni 3 dall'approvata revisione al presente regolamento.

Alla data di approvazione delle modifiche al vigente piano, nel caso di impianti non autorizzati e non conformi, i soggetti proprietari dovranno provvedere a loro cura e spese alla rimozione, o, in difetto, la rimozione avverrà a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Alla data di approvazione delle modifiche al vigente piano, nel caso di impianti autorizzati che non risultassero più conformi alle disposizioni modificate, alla scadenza naturale dell'autorizzazione non saranno rinnovati ed i soggetti proprietari dovranno provvedere a loro cura e spese alla rimozione, o, in difetto, la rimozione avverrà a cura dell'Amministrazione che si rivarrà sul soggetto inadempiente.

Sulla scorta delle suindicate modifiche viene conseguentemente aggiornato:

- l'allegato C (abaco tipologia impianto pubblicitario – (schema));
- l'allegato D (schemi tipologici ammessi nel centro abitato e lungo le strade comunali) del detto piano relativamente alla scheda del cartellone pubblicitario (200 cm per 150 cm) e dello standard.

- 3) Di dare atto che le modifiche apportate al presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività del presente atto.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Falda dott. Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal 20.02.2023 al 07.03.2023

Estremi di esecutività

Divenuto esecutivo per decorrenza di termini il 02.03.2023 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria
